MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 23

Edilizia sanitaria

Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' inserito il seguente: "5-bis. A partire dal 1 gennaio 1994 i progetti attuativi del programma di cui al comma 5 sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Le regioni e le province autonome presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento di detti progetti corredata dai provvedimenti di approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.". A decorrere dal 1 gennaio 1994 l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' soppresso.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101
Capo	V — Altre infrastrutture
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-23-edilizia-sanitaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it